

Consiglio di Zona 9
Comune di MILANO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ZONA
DEI RAGAZZI e DELLE RAGAZZE
CdZRR

Approvato con delibera del Consiglio di Zona n. _____ del _____

Il Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze deve essere un luogo dove i ragazzi si riuniscono per esprimere le loro opinioni, confrontare le loro idee, discutere liberamente nel rispetto delle regole.

Il Consiglio Zona dei Ragazzi e delle Ragazze deve essere la sede dove i ragazzi elaborano proposte per migliorare la città in cui vivono, collaborano a prendere decisioni importanti che riguardano il loro territorio, cercano soluzioni a problemi che li riguardano portando il contributo di tutte le classi che partecipano al progetto.

Nel Consiglio Zona dei Ragazzi e delle Ragazze, i ragazzi sono cittadini protagonisti.

Il Consiglio Zona dei Ragazzi e delle Ragazze ha finalità e competenze proprie, quindi una sua specificità rispetto al Consiglio do Zona degli Adulti.

Il progetto del Consiglio Zona dei Ragazzi e delle Ragazze coinvolgerà tutti i ragazzi dai nove ai quattordici anni e l'esperienza sarà condotta sotto l'attenta regia delle scuole del territorio in quanto

- la scuola è il punto di riferimento di tutti i ragazzi;
- a scuola nasce l'abitudine di stare con gli altri e confrontarsi;
- nella scuola è più facile lo scambio di esperienze e idee tra elettori e rappresentanti;
- la scuola deve avere un ruolo importante nell'educare i ragazzi ad occuparsi delle problematiche del territorio.

La scuola, con le sue risorse e le sue competenze, opererà affinché il Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze sia una esperienza positiva e rimanga al di fuori di ogni riferimento ai partiti.

Art. 1 OBIETTIVI

1. Educare alla rappresentanza democratica.
2. Fare vivere ai ragazzi una concreta esperienza educativa.
3. Rendere i ragazzi protagonisti della vita democratica del territorio, attraverso il coinvolgimento nelle scelte che li riguardano e all'eventuale partecipazione a sedute del Consiglio di Zona Adulti e di Commissioni Consiliari.

Art. 2 SOGGETTI

Sono coinvolti nel funzionamento del Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze:

a) i ragazzi

- della scuola primaria fino ad un massimo di due rappresentanti per scuola, uno per ogni interclasse,
- della scuola secondaria di primo grado fino ad un massimo di tre rappresentanti per scuola, uno per ogni ordine di classe,

b) i genitori che favoriscono, sostengono e valorizzano l'esperienza dei figli;

c) gli insegnanti che collaborano all'iniziativa, situata all'interno del progetto di offerta formativa (P.O.F.) coordinando i diversi momenti organizzativi e gestionali, sostenendo e valorizzando l'attività dei ragazzi, garantendo loro uno spazio di informazione e di confronto;

d) il Presidente della Zona 9, cui spetta il compito di dimostrare che le idee dei ragazzi possono essere raccolte dagli adulti e considerate seriamente.

In tal modo il Consiglio di Zona dei Ragazzi può diventare un reale strumento di comunicazione fra Ragazzi e Comune: i ragazzi parlano agli amministratori, gli amministratori imparano a parlare ai ragazzi, mantenendoli costantemente informati sulle scelte che li riguardano e chiedendo loro collaborazioni e pareri.

Art. 3 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ZONA DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

Il Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze si occupa di:

- a) ambiente;
- b) sicurezza;
- c) aggregazione;
- d) tempo libero;
- e) sport;
- f) cultura e spettacolo;
- g) informazioni/comunicazioni.

Il Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze svolge attività propositiva nei confronti del Consiglio di Zona degli adulti.

Art. 4 ELETTORI ED ELETTI

1. Partecipano alle elezioni del Consiglio Zona dei Ragazzi e delle Ragazze tutti i ragazzi iscritti alle classi quarte e quinte della scuola primaria, prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado del territorio della Zona 9 che aderiscono al progetto.
2. Le elezioni si svolgono ogni anno e ogni rappresentante potrà essere eletto non più di due volte, se nella sua classe ci sono altri candidati. Nell'anno scolastico 2008 - 2009 le elezioni interessano tutte le classi, dall'anno scolastico 2009 - 2010 le elezioni interesseranno le classi quarte della scuola primaria e prime della scuola secondaria.
3. Il primo dei non eletti in ogni classe può essere delegato dal consigliere a sostituirlo in caso di assenza giustificata.

Art. 5 MODALITA' E TEMPI DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLIERI

1. La data delle elezioni è resa nota alle varie scuole con almeno trenta giorni di anticipo.
2. La campagna elettorale si svolge dal lunedì al venerdì della settimana precedente le elezioni.
3. Ogni scuola organizza i seggi, indica gli scrutatori e le modalità operative.
4. Si vota in orario scolastico.
5. Dopo la votazione le schede vengono consegnate in Zona, dove una commissione elettorale controlla i voti, li scrive su un tabellone che sarà esposto al pubblico e proclama i candidati eletti.

Art. 6 PRESIDENTE

1. I lavori del Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze saranno presieduti dal Presidente del Consiglio di Zona o dal Presidente della Commissione "Per la Città dei Giovani e dei Bambini".
2. Il Presidente ha il compito di coordinare i lavori del Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze e di mantenere il progetto nell'ambito degli obiettivi prefissati.

Art. 7 SEGRETARIO

1. Svolge il ruolo di segretario un addetto dell'amministrazione comunale.
2. Il segretario ha il compito di:
 - a) trascrivere quanto prodotto dal Consiglio (relazioni, avvisi, verbali), fotocopiarlo per tutti i consiglieri, per tutte le classi ed eventualmente per la cittadinanza;
 - b) inviare la comunicazione delle sedute straordinarie e ordinarie del Consiglio;
 - c) registrare le presenze e le assenze;
 - d) verificare le giustificazioni dei consiglieri assenti;

- e) prenotare gli interventi;
 - f) scrivere il verbale del Consiglio in forma completa e con linguaggio adeguato ai ragazzi;
 - g) inviare i verbali ai consiglieri e alla classe.
3. Il segretario resta in carica tutto l'anno.

Art. 8 ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno, sentite le esigenze e le richieste dei ragazzi/e, viene predisposto dagli Insegnanti referenti insieme al Presidente della Commissione "Per la Città dei Giovani e dei Bambini".

Art. 9 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio si riunirà, ordinariamente, ogni otto/dieci settimane e la prima volta entro quattro settimane dalla sua elezione. Nella prima seduta il Presidente di Zona darà indicazioni sulla nomina del Presidente del CdZRR.
2. Il Consiglio si riunirà, in via straordinaria, su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
3. Il Consiglio si riunisce in orario scolastico.

La sede del Consiglio di Zona dei Ragazzi viene individuata nella Sede del Consiglio di Zona 9.

Per particolari esigenze le sedute potranno essere convocate anche presso i plessi scolastici interessati.

Art. 10 NUMERO LEGALE

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri, al momento dell'appello.
2. Nel caso in cui il Consiglio non raggiungesse il numero legale necessario per la validità della seduta, si dovrà ricorrere ad una ulteriore convocazione.
3. I Consiglieri dovranno far pervenire la giustificazione per l'eventuale assenza in Consiglio al segretario. Dopo una assenza ingiustificata, il Consigliere decade dalla carica e verrà sostituito dal primo dei non eletti della classe.

Art. 11 MODALITA' DI INTERVENTO

1. Il Consigliere che vorrà prendere la parola in Consiglio dovrà prenotare l'intervento.
2. Ogni Consigliere potrà intervenire in ogni seduta del Consiglio con un massimo di tre interventi della durata, di norma, di dieci minuti in tutto, oppure utilizzare l'intero tempo a disposizione in un unico intervento.

Art. 12 MODALITA' DI VOTAZIONE

La votazione in Consiglio avverrà attraverso la procedura del voto palese, salvo casi particolari in cui il Consiglio, a maggioranza, può decidere diverse modalità di voto.

Art. 13 MODALITA' DI LAVORO

1. E' data facoltà al Consiglio di Zona dei Ragazzi e della Ragazze di istituire commissioni di lavoro su tematiche specifiche.
2. Le commissioni elaborano proposte da sottoporre all'esame del Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze.
3. La comunicazione tra Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze e Consiglio di Zona degli Adulti avviene nel Consiglio di Zona dei Ragazzi.

4. Il Consiglio di Zona dei ragazzi ha come punto di riferimento la Commissione Consiliare permanente competente - Commissione "Per la Città dei Giovani e dei Bambini" per materia incaricata di tenere i rapporti tra i due Consigli e formulare eventuali proposte.

Art. 14 MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente regolamento verranno proposte dalla Commissione Speciale e sottoposte al Consiglio di Zona dei Ragazzi e delle ragazze e al Consiglio di Zona degli adulti.
